

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1732-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 ottobre 1964 (Stampato n. 704)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 ottobre 1964*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963,
adottato a Ginevra il 20 aprile 1963

Presentata alla Presidenza il 29 gennaio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963 ed oggi sottoposto al nostro esame per la ratifica ed esecuzione,

trova nell'Italia il Paese che più di ogni altro è naturalmente interessato alla sua entrata in vigore. Infatti, mentre da un lato l'Italia rappresenta il Paese più forte produttore di

olio d'oliva, dopo la sola Spagna, dall'altro è anche il più forte consumatore di questo prodotto. Non a caso pertanto l'Accordo stabilisce che il nostro Governo disponga di ben 420 voti in seno al previsto Consiglio su un totale di 1470 voti assegnati ai Paesi produttori aderenti e di 57 voti agli importatori che fino ad oggi hanno aderito.

In effetti, l'Italia avrebbe dovuto, nel suo stesso interesse, partecipare ufficialmente già al precedente primo Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1956, modificato con Protocollo del 3 aprile 1958. Purtroppo, la fine della III legislatura trovò la ratifica di questo Accordo ancora non perfezionata, mentre la stipulazione dell'atto si era giovata anche allora di un più che attivo contributo italiano. Tale primo Accordo con la data del 30 settembre 1963, veniva a scadere, ma l'Organizzazione delle Nazioni Unite, conscia dell'importanza dell'olivicoltura mondiale e della relativa economia olivico-olearia, aveva già provveduto a convocare a Ginevra una Conferenza internazionale che aveva concluso i suoi lavori con l'adozione del nuovo Accordo del 20 aprile 1963, che l'Italia firmò il 21 giugno dello stesso anno.

Ora, a più di un anno e mezzo dalla sua stipulazione, questo Accordo viene presentato per la sua ratifica. I motivi di urgenza della piena ed ufficiale partecipazione dell'Italia possono essere facilmente chiariti con alcune cifre. La produzione annua italiana di olio d'oliva è passata da quintali 2.857.700 del 1954 a quintali 5.254.000 nel 1963. Si potrà parlare, per il 1963, di annata straordinaria; ciò nondimeno, anche a volere fare una media di lustro in lustro, la produzione è passata da 2 milioni e mezzo di quintali-anno per il periodo 1954-58 ad oltre 3 milioni e mezzo per il 1959-63. Per quanto si riferisce poi ai consumi degli ultimi anni, il fabbisogno italiano di olii vegetali è coperto per 5 milioni di quintali dall'olio d'oliva e per poco più di 2 milioni dai prodotti similari.

Da questi dati si evince la posizione di assoluta preminenza riservata al nostro Paese, che ci ha consentito, già in sede di adozione del nuovo Accordo, di far adottare innovazioni e provvedimenti che opportunamente salvaguardassero i nostri interessi.

L'Accordo non fu varato senza discussioni e difficoltà, ma da tutte le parti si dimostrò il più vivo interesse a che si giungesse ad una intesa internazionale, unica salvaguardia possibile per l'olivicoltura mondiale.

Dopo un preambolo che descrive le caratteristiche peculiari della coltura dell'olio

e dell'olio d'oliva e la necessità di prendere delle misure appropriate per la protezione e l'incremento di questa produzione in un quadro super-nazionale, l'Accordo passa, all'articolo 1, a descrivere i suoi scopi precipui, vale a dire:

a) assicurare tra i Paesi esportatori di olio d'oliva produttori o no, una concorrenza leale, ed ai Paesi esportatori la consegna di una merce conforme a tutti i termini dei contratti stipulati;

b) attuare o facilitare l'applicazione delle misure tendenti alla espansione della produzione, del consumo e degli scambi internazionali di olio d'oliva;

c) ridurre gli inconvenienti che derivano dalla fluttuazione delle disponibilità sul mercato;

d) proseguire, sviluppandola, l'opera dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1956.

Seguono, all'articolo 2, l'indicazione dei Governi cui l'Accordo è aperto, e, all'articolo 3, la definizione degli organi che amministreranno l'Accordo, nonché altre specificazioni formali per una migliore comprensione del testo.

Il capitolo IV, composto degli articoli 4, 5, 6 e 7, contempla gli impegni passivi ed attivi cui i Governi aderiscono in vista di: aumentare il consumo dell'olio d'oliva; facilitarne gli scambi; evitare la concorrenza sleale; incrementare lo scambio di notizie statistiche, informazioni e documentazione.

Nel quadro di una concorrenza leale e, più generalmente, della normalizzazione del mercato mondiale dell'olio di oliva, conviene citare più particolarmente le disposizioni del Capitolo V dell'Accordo, relative all'impiego della denominazione «olio di oliva», alle denominazioni e alle definizioni delle diverse qualità di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, nonché alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza nel commercio internazionale.

Le contestazioni che dovessero sorgere nel campo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni di provenienza saranno esaminate dal Consiglio olivicolo.

I programmi di propaganda, da realizzare in comune fra i Governi aderenti, ed ai quali è affidato il compito di agevolare lo sviluppo della produzione, l'ampliamento dei consumi e degli scambi internazionali, verteranno, secondo quanto disposto agli articoli 13, 14 e 15, sulle caratteristiche organolettiche e chimiche e sulle proprietà nutritive, terapeutiche ed altre dell'olio di oliva, prescindendo da qual-

siasi indicazione di qualità d'origine e provenienza. L'azione propagandistica avrà carattere educativo e pubblicitario.

I fondi necessari a questi programmi (articoli 16, 17 e 18), che dovranno essere messi a disposizione del Consiglio olivicolo raggiungeranno complessivamente, per ciascuna campagna, la somma di dollari U.S.A. 300.000, salvo che all'unanimità si decida di elevarla fino ad un massimo di dollari U.S.A. 500.000, o di ridurla, in particolari circostanze di produzione complessiva inferiore all'80 per cento di quella mondiale prevista all'articolo 3. A tali fondi i vari Paesi principalmente produttori contribuiscono in misura proporzionale al coefficiente loro assegnato nell'annesso B. Per l'Italia il coefficiente è del 33,67 per cento; preceduta dalla Spagna con il 45,33 per cento.

Occorre qui ricordare che, se il nostro Paese è il secondo produttore dopo la Spagna, è divenuto anche, negli ultimi anni, il maggiore consumatore. Le previsioni per il futuro indicano nell'Italia il più naturale sbocco per le disponibilità mondiali di olio d'oliva. Pertanto è stato estremamente opportuno che, durante i negoziati per l'Accordo, l'Italia si battesse con successo per ottenere che nel testo venissero specificati i criteri di utilizzazione del fondo. È ragionevole e legittima aspettativa, infatti, che una congrua parte delle disponibilità del fondo venga destinata, per i motivi suesposti, ad un'azione di propaganda da svolgere in casa nostra.

La formulazione dell'articolo 19 rappresenta l'accettazione di un'altra tesi italiana che, contrariamente alle proposte avanzate per la costituzione di un Fondo internazionale per il sostegno del prezzo dell'olio d'oliva, ha messo in evidenza la inutilità di impegni finanziari per la normalizzazione del mercato internazionale dell'olio d'oliva, che trova già piena assicurazione nel progressivo e costante aumento dei consumi da parte di tutti i Paesi, aumento tale da garantire l'assorbimento degli eventuali *surplus* di produzione. L'articolo 19 prevede quindi esclusivamente, per ciascuna campagna olearia, che il Consiglio proceda all'esame dettagliato dei bilanci oleari ed al calcolo globale della produzione e della necessità al consumo di olio d'oliva, sulla scorta delle informazioni che i Governi partecipanti sono tenuti a fornirgli ed anche di quanti altri dati statistici o notizie gli pervengano da altri Governi; che conseguentemente provveda a notificare ai Governi partecipanti l'esistenza di *surplus* o di *deficit* onde facilitare le negoziazioni dirette; e che,

infine, suggerisca le misure che dovesse ritenere più idonee per la normalizzazione del mercato, nell'annata in esame.

L'articolo 20 stabilisce che il Consiglio prosegua costantemente i suoi studi al fine di poter presentare ai Governi partecipanti delle raccomandazioni destinate ad assicurare la normalizzazione anche a lungo termine del mercato.

Seguono alcuni articoli, dal 21 al 31, che contemplano l'amministrazione ed il funzionamento dell'Accordo. L'amministrazione è affidata al Consiglio olivicolo, di cui viene stabilita la composizione e le funzioni, e che si riunirà almeno due volte l'anno. Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri e delle sue funzioni ad un Comitato esecutivo che sarà variamente composto a seconda che il Consiglio conti più o meno di 18 membri. Esso può inoltre nominare dei comitati speciali. Sarà creato anche il servizio di segretariato necessario all'esecuzione dei lavori del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli eventuali comitati speciali.

Ai Governi partecipanti viene assegnato un certo numero di voti (articolo 28 e Annesso C) proporzionale alla loro importanza come Paesi produttori o consumatori. L'Italia, come già detto all'inizio, figura appunto nell'Annesso C con il maggior numero di voti, 420, a parità con la Spagna.

L'articolo 32, relativo allo statuto, immunità e privilegi del Consiglio, stabilisce che esso goda della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni nell'ambito di ciascuno Stato aderente, purché nei limiti consentiti dalle singole legislazioni nazionali.

Le spese per le delegazioni al Consiglio e per i membri del Comitato esecutivo sono a carico dei rispettivi Governi. La quota di partecipazione al bilancio amministrativo, votato dal Consiglio per ciascuna campagna oleicola, è fissata proporzionalmente al numero di voti di cui ogni Governo dispone (articolo 33).

Seguono alcune disposizioni che riguardano, all'articolo 34, la collaborazione con altri organismi internazionali, tra cui è espressamente citata l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; e, all'articolo 35, le contestazioni ed i reclami.

I capitoli XIII, XIV e XV sono rispettivamente dedicati a: firma, ratifica, accettazione, approvazione ed entrata in vigore dell'Accordo; durata, emendamento, sospensione, dimissioni, scadenza e rinnovo; applicazione territoriale.

Dopo questa breve descrizione degli articoli dell'Accordo, non si può fare a meno di ribadire la opportunità, o, meglio ancora, la necessità che l'Italia aderisca ad esso, nella sua qualità di Paese produttore di primaria importanza e di primo consumatore, con prospettive di ulteriore aumento dei consumi nei prossimi anni.

La coltura dell'olivo in Italia, pur non essendoci dati statistici aggiornatissimi, è rappresentata, secondo attendibili stime, da 180 milioni di piante, distribuite su oltre i due terzi del nostro suolo, in circa 900.000 ettari a coltura specializzata e circa 1.500.000 ettari a coltura promiscua.

Il nostro Paese non può, data la posizione di preminenza che detiene del settore olivicolo-oleario, estraniarsi dal partecipare ad un Accordo internazionale che ha per scopo di

aiutare, in un più vasto ambito di quello nazionale, l'olivicoltura e la connessa economia olivicolo-olearia. Anzi, in quella sede, avremo modo di esercitare tutta l'influenza necessaria per il raggiungimento di un obiettivo comune oltre che profondamente italiano. L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva ha dei confini molto elastici e la missione del Consiglio non è limitata alle funzioni elencate nei vari articoli. Il Consiglio può discutere di tutti i problemi che riguardano l'economia oleicola in vista dell'indispensabile salvaguardia dell'avvenire della coltura dell'olivo e delle sue produzioni.

La III Commissione ha espresso ad unanimità parere favorevole alla ratifica ed alla esecuzione dell'Accordo in questione.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'Accordo predetto si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1963-1964, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del Fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo suindicato, per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.